

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 20 DEL 22 MAGGIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

O LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

O ASSISTENZA FISCALE AL DIPENDENTE PER IL 730

Per la predisposizione e l'invio del modello 730/2020 (anno di imposta 2019), il confronto tra dipendente e datore di lavoro/Caf/professionista, alla luce dell'emergenza Covid-19, quest'anno risulta difficile di persona e pertanto può avvenire a distanza. In questa scheda vediamo le novità introdotte al fine di svolgere tutti gli adempimenti necessari.

Pagina 7

O L'IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO SUI RAPPORTI CONTRATTUALI

L'emergenza da Covid-19, e i provvedimenti d'urgenza adottati, hanno coinvolto i rapporti contrattuali pendenti. Fatti imprevedibili e non imputabili alle parti hanno causato l'impossibilità, di dare seguito agli impegni assunti. In questa scheda vediamo quali strumenti offre la legge per evitare responsabilità contrattuali.

Pagina 10

LE INDICAZIONI PER LA SICUREZZA ANTI-COVID 19 IN PISCINE E PALESTRE

Il DPCM del 17 maggio contiene le linee guida per ridurre i rischi di contagio da Covid-19 con la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, concordate in sede di Conferenza Stato Regioni e Provincie autonome. Riportiamo le principali indicazioni generali e due schede specificamente dedicate alle attività nelle piscine e nelle palestre.

Pagina 18



AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

○ FINANZIAMENTI FINO A 25.000 €

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le misure introdotte per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19.

Pagina 23

Prassi della settimana

O I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 29

SCADENZARIO

O SCADENZARIO DAL 22.05.2020 AL 5.06.2020

Pagina 31



La settimana in Breve

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Decreto Rilancio approdato in Gazzetta Ufficiale: le misure previste

Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore quello stesso giorno. Il Decreto Rilancio dovrebbe aiutare la ripresa economica dopo la pandemia tuttora in corso. Tra le misure previste:

- superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi di efficienza energetica degli edifici (ecobonus), riduzione del rischio sismico (sismabonus) e installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici con possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori;
- spostamento di tutti i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, con ulteriore possibilità a partire da quella date di rateizzare;
- cancellazione del saldo IRAP 2019 e dell'acconto 2020 a giugno per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- possibilità fino al 31 dicembre 2022 di accedere alle agevolazioni con autocertificazioni, vengono però aumentate le sanzioni in caso di dichiarazioni false;
- niente IMU a giugno per alberghi e stabilimenti balneari;
- esenzione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni
- aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per il 2020
- in questo periodo di emergenza potranno essere confermati i contratti a tempo determinato senza indicare nessuna causale

Altre novità sono previste anche in modifica del decreto Cura Italia diventato Legge n.27 del 24 aprile 2020.

Le date delle riaperture dopo il dpcm del 17 maggio 2020

Nel Dpcm con le misure per la fase 2, firmato dal Premier Conte il 17 Maggio e pubblicato in G.U., sono previste le misure che accompagnano la riapertura di molte attività e le principali date:



- dal 18 maggio riapertura di bar, ristoranti, strutture alberghiere, negozi, parrucchieri, estetiste, mercatini e libero accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici. Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Via libera anche alle attività degli stabilimenti balneari (nel rispetto dei protocolli per le misure di sicurezza). Riapertura anche dei luoghi di culto e dei musei;
- dal 25 maggio riaprono palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con apposite misure di sicurezza che richiedono una riorganizzazione;
- dal 15 giugno riaprono i centri estivi per i bambini con età superiore ai 3 anni e adolescenti. Al via anche cinema e teatri, purché venga rispettato il distanziamento di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori;
- dal 3 giugno diventano liberi tutti gli spostamenti, sia in Italia che per chi arriva dall'estero, senza giustificazioni e quarantene. Via libera anche agli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione Europea, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Decreto Rilancio e bonus per riaperture bar ristoranti, alberghi, cinema, teatri

Il Decreto Rilancio introduce all'art 120 un nuovo credito di imposta denominato di "adeguamento degli ambienti di lavoro". Il credito di imposta spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Vi rientrano, tra gli altri, bar, ristoranti, alberghi, cinema e teatri che devono progressivamente riaprire dopo il lungo periodo di lock down da covid 19 e che devono provvedere ad adeguare i luoghi aperti al pubblico secondo le misure anti covid in vista delle nuove affluenze di clienti ed utenti vari.

Il credito di imposta spetta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro per beneficiario.

Tale beneficio è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi incluse banche e istituti finanziari.

Le modalità per la cessione del credito di imposta saranno definitive in un decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'uscita del Decreto Rilancio e cioè entro il 18 giugno 2020.

4



Decreto Rilancio e nuova indennità mobilità in deroga

Il Decreto Rilancio istituisce una nuova forma di sostegno economico ai lavoratori senza cassa integrazione e senza indennità di disoccupazione Naspi. L'art. 87 del nuovo decreto interviene infatti su uno dei decreti legislativi del Jobs act (n. 148-2015), prevedendo per i lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1º dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno attualmente diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, l'erogazione di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, che sarà erogata nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga.

Decreto Rilancio: Bonus 600 e 1000 euro

Tra le novità del decreto Rilancio vi è l'aumento del Bonus maggio a 1.000 euro per le P.lva che hanno avuto un calo del reddito del 33%. Tale indennità viene prevista anche a favore di co.co.co., lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione in possesso di determinati requisiti.

Confermata invece, anche per il mese di aprile, l'indennità di 600 euro che è stata erogata a marzo ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Importante novità riguarda inoltre l'indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio a favore di soggetti sino ad ora esclusi. Si tratta di:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
- lavoratori intermittenti,
- lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G.
 S. INPS e incaricati alle vendite a domicilio.

Tali soggetti devono rispettare alcuni requisiti specificati nel Decreto.

Anche per i lavoratori domestici è stata prevista un'indennità mensile (aprile e maggio) pari a 500 euro.

Per quanto riguarda i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il Decreto rinnova anche per aprile e maggio, l'indennità di 600 euro già prevista nel mese di marzo.



Bonus mobilità bici e monopattini: sconto del 60%

Tra le misure per incentivare la mobilità sostenibile, il "Decreto Rilancio" prevede uno sconto pari al 60% del prezzo d'acquisto di:

- biciclette, anche a pedalata assistita;
- monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel e altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
- utilizzo dei servizi di mobilità condivisa (cd. servizi di "sharing") a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il Bonus non può comunque superare i 500 euro e si può usufruirne a partire dal 4 maggio 2020 (e quindi retroattivamente) e fino al 31 dicembre 2020, alle seguenti condizioni:

- essere maggiorenni;
- essere residenti nei capoluoghi di Regione, città Metropolitane, Capoluoghi di Provincia o Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il Bonus mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Accise: sì alla compensazione con il credito Iva

È possibile corrispondere le accise mensili compensando il relativo debito con il credito derivante da altre imposte, in particolare l'Iva, mediante il modello "F24 Accise". Lo ha Chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 4/E del 18 maggio 2020. Il contribuente può versare l'accisa dovuta per merci movimentate in conto proprio mediante compensazione con il proprio credito Iva, purché debiti e crediti siano attribuibili allo stesso soggetto.

Concludiamo informando che, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell'industria alimentare, ha reso disponibile il nuovo modulo per la richiesta di indennità giornaliera per la nuova garanzia "DIARIA COVID-19", da inviare all'indirizzo e-mail info@fondofasa.it



INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: ASSISTENZA FISCALE AL DIPENDENTE PER IL 730

Per la predisposizione e l'invio del **modello di dichiarazione 730/2020** (inerente all'anno di imposta 2019) il **dipendente** può chiedere **assistenza fiscale** al proprio **datore di lavoro** oppure ad un **Caf** o ad un **professionista**. Per svolgere tale compito è necessario un confronto tra dipendente e datore di lavoro/Caf/professionista che per quest'anno risulta difficile fare di persona alla luce dell'emergenza Covid 19. È quindi possibile confrontarsi a distanza al fine di svolgere tutti gli adempimenti necessari.

ASSISTENZA FISCALE AL DIPENDENTE PER IL 730					
730 PRECOMPILATO	Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile di ogni anno (per quest'anno il D.L. 9/2020 ha posticipato tale termine al 5 maggio 2020) in una apposita sezione del sito internet dell'agenzia delle entrate a cui si può accedere: • direttamente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. A tal fine è necessario essere in possesso di un codice Pin che può essere richiesto: online, accedendo al sito dell'Agenzia, o in ufficio, presentando un documento d'identità. è possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o la Cns (Corte Nazionale dei Servizi), oppure tramite Spid, il "Sistema pubblico dell'identità digitale" necessario per accedere ai servizi della pubblica amministrazione; • indirettamente, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, tramite un Caf o un professionista abilitato.				
DATI DEL 730 PRECOMPILATO	Una volta ottenuto il codice Pin per l'accesso (direttamente o indirettamente) nella sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate è possibile visualizzare: il modello 730 precompilato; un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione;				



	 l'esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga; il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
ACCESSO DEL SOGGETTO DELEGATO	Per poter accedere alla dichiarazione precompilata, il soggetto delegato (caf/professionista abilitato/sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale) deve essere in possesso di una specifica delega sottoscritta da parte del contribuente, unitamente ad un suo valido documento d'identità.
PROCEDURA SEMPLIFICATA A DISTANZA	Al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da Covid-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, è stato previsto, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un procedimento semplificato per l'acquisizione della delega di accesso alla dichiarazione precompilata. In particolare, i dipendenti possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine: • della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta; • della documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione; • del documento di identità. La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
DELEGA IN FORMA LIBERA	In caso di impossibilità di stampare il modello di delega e/o scannerizzare la delega sottoscritta per il relativo invio, il contribuente può fornire al CAF/professionista abilitato un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera da trasmettere, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea, ovvero mediante il deposito nel cloud dell'intermediario La delega possa consistere, a titolo esemplificativo: in un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto della delega/autorizzazione; in un video anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.



	L'attestazione deve, comunque, contenere le informazioni essenziali quali:
	 il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista; il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali; sottoscrizione del contribuente.
SUCCESSIVA RATIFICA DELLA DELEGA	Nel caso in cui contribuente si avvalga di tali modalità di consegna, è comunque previsto l'obbligo di ratificare successivamente l'operato, tramite consegna delle citate deleghe (sottoscritta in originale) e della documentazione una volta che sarà dichiarata cessata l'attuale situazione emergenziale.



INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: L'IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO SUI RAPPORTI CONTRATTUALI

L'attuale emergenza legata alla diffusione del Covid-19, e l'adozione dei conseguenti **provvedimenti** d'urgenza, hanno avuto ripercussioni anche sui rapporti contrattuali pendenti. Fatti imprevedibili come lo "stato di emergenza" e il blocco delle attività economiche, hanno modificato le relazioni negoziali tra le parti che, per fatti a sé non imputabili, si sono trovati a volte

- nell'impossibilità, totale/parziale, di dare seguito agli impegni assunti
- o, di potervi provvedere con ritardo.

In questa scheda vediamo quali strumenti offre la legge per ristabilire l'equilibrio contrattuale venuto meno, senza incorrere in **responsabilità contrattuali**.

L'IMPATTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO SUI RAPPORTI CONTRATTUALI

In generale, l'inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) e le conseguenze per il debitore sono disciplinate dall'art. 1218 cod. civ.

LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

In pratica, il debitore risponde dell'inadempimento solo qualora sia a lui direttamente imputabile, mentre, per essere esente da responsabilità, deve dimostrare che l'inadempimento sia riconducibile all'impossibilità della prestazione, derivante da circostanze a sé estranee.

In caso contrario il debitore sarà tenuto al risarcimento del danno, che

¹ In merito all'**impossibilità** di eseguire la prestazione contrattualmente stabilita, si introducono i concetti di "**caso fortuito**" o "**causa di forza maggiore**", intesi come circostanze dal carattere straordinario, imprevedibile e, comunque, totalmente estranee alla sfera di competenza del debitore



dovrà comprendere:

- sia la perdita subita dal creditore,
- sia il mancato guadagno.



Non liberano il debitore dall'obbligo contrattuale eventuali difficoltà sopravvenute, tranne nel caso in cui per adempiere siano necessari **mezzi o sforzi del tutto irragionevoli** rispetto alla natura o all'oggetto del contratto.

MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA DAL DEBITORE



SE DERIVANTE DA FATTI NON IMPUTABILI AL DEBITORE (CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE)

SE DERIVANTE DA FATTI
IMPUTABILI AL DEBITORE
(COLPA, NEGLIGENZA,
IMPERIZIA, ETC.)





PER IL DEBITORE:

NESSUN RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DEL CREDITORE RESPONSABILITÀ DEL

DEBITORE PER

INADEMPIMENTO: OBBLIGO DI

RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DEL CREDITORE

Tutte le ipotesi e le soluzioni offerte dalla legge si basano sulla **buona fede contrattuale**², intesa come correttezza e lealtà che deve caratterizzare il comportamento delle parti in tutte le varie fasi di vita del contratto.


² Art. 1375 cod. civ. (Esecuzione di buona fede) "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"



Nel sistema legislativo italiano non esiste la definizione di "causa di forza maggiore", tuttavia di solito la si identifica in circostanze estranee alle parti, dalle stesse non prevedibili, inevitabili e che non rientrino nella normale alea del contratto. Esempi di causa di forza maggiore sono catastrofi naturali, guerre, colpi di stato, scioperi generali, serrate, atti terroristici, epidemie etc

Nel contesto attuale d'emergenza rilevano, quale causa di forza maggiore, i **provvedimenti legislativi o amministrativi** che rendono impossibile la prestazione³.

La causa di forza maggiore: il c.d. "factum principis"



Inoltre, l'articolo 3, del DL 6/2020 come modificato dal DL"**Cura Italia**" (17/03/20120 n. 18) prevede che:

La normativa d'urgenza:

art. 3, comma 6bis, D.I. N. 6/2020 "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Con tale norma viene precisato che, in caso di ritardato o mancato adempimento, per valutare la responsabilità del debitore, sarà necessario considerare come le misure d'urgenza, adottate in questo periodo di emergenza sanitaria, abbiano influenzato la possibilità per l'obbligato di adempiere correttamente.

³ ciò si definisce nel diritto italiano "**factum principis**".



Esempio

Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stata disposta la sospensione di tutte le attività commerciali ritenute "non essenziali".

Un fornitore pertanto ha sospeso la propria attività di produzione e vendita incidendo sui tempi di consegna delle merci, già concordati con i propri clienti. In tale ipotesi, il ritardo della prestazione non potrà essere imputato al fornitore, in quanto riconducibile a causa di forza maggiore.



La norma non esonera da responsabilità il debitore, il quale è tenuto ad effettuare le prestazioni previste contrattualmente, laddove le stesse siano ancora possibili, pur in presenza delle misure di contenimento attuate per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Nei contratti si è soliti inserire clausole di esonero della responsabilità riconducibili alla causa di forza maggiore. Se non presenti entrano in gioco i **principi generali** dettati dal codice civile che regolano il caso in cui la prestazione dovuta contrattualmente dal debitore sia divenuta

- definitivamente impossibile
- solo temporaneamente impossibile o
- parzialmente impossibile.

L'impossibilità definitiva e temporanea della prestazione

Art. 1256 cod. civ. (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea):

- "1. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
- 2. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla"

Art. 1258 cod. civ., comma 1 (Impossibilità parziale)




"Se la prestazione è divenuta **impossibile solo in parte**, il debitore si libera dall'obbligazione **eseguendo la parte** che è **rimasta possibile**. [...]"

Nel primo caso (**impossibilità definitiva**), l'obbligazione stessa si estingue, con conseguente liberazione del soggetto obbligato.

Nel secondo caso (impossibilità temporanea), invece, l'obbligazione rimarrà "sospesa" fintanto che perdurerà l'impossibilità di eseguire la prestazione. Anche in tal caso, tuttavia, l'obbligazione si estinguerà laddove l'impossibilità dovesse perdurare fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, la prestazione non può più essere resa dal debitore (es: compravendita di beni consumabili) ovvero il creditore non ha più interesse a riceverla (es: prenotazione di una stanza di hotel).

In caso, infine, di **impossibilità parziale** a rendere la prestazione, il soggetto obbligato sarà liberato dalla relativa obbligazione eseguendo la parte di prestazione rimasta possibile.

In sintesi:





Altra norma rilevante è l'art. 1654 cod. civ., in base al quale, nel caso di impossibilità parziale della prestazione, da un lato, il debitore potrà liberarsi dell'obbligazione eseguendo la restante parte rimasta possibile, dall'altro lato, al creditore la norma pone due alternative:

- potrà richiedere una corrispondente riduzione della prestazione dallo stesso ancora dovuta (ovvero, se la prestazione è già stata eseguita, potrà ottenere la restituzione di parte di quanto già fatto);
- potrà recedere dal contratto, dimostrando di non aver più interesse a ricevere la prestazione parziale da parte del debitore.

"Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile [art. 1258 cod. civ.], l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

L'impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione


Dunque, il creditore potrà scegliere, alternativamente, se ottenere una riduzione della propria prestazione ovvero potrà liberarsi totalmente del contratto, recedendo dallo stesso.

Esempio

Se la prestazione dovuta dal contraente A, obbligato a consegnare una quantità X di beni al contrente B, diviene parzialmente impossibile (perché, ad esempio, a causa delle misure di contenimento ha sospeso la propria produzione), allora l'altro contrente potrà, a propria scelta, decidere se:

- chiedere una corrispondente riduzione della propria prestazione
- recedere dal contratto, liberando il debitore della propria prestazione.





Potrebbe verificarsi il caso in cui la prestazione sia divenuta **eccessivamente onerosa per cause allo stesso non imputabili**. In tal caso, l'art. 1467 cod. civ., in materia di eccessiva onerosità sopravvenuta prevede che.

- "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.
- 2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
- La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto."

onerosità sopravvenuta della

L'eccessiva


prestazione

E' necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

- verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili ;
- eccessiva onerosità della prestazione per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, valutata alla stregua di criteri oggettivi;
- verificarsi uno squilibrio tra le prestazioni originariamente pattuite: la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa se raffrontata a quanto originariamente stabilito al momento della conclusione del contratto.

Sussistendo i predetti presupposti, la parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa potrà domandare la risoluzione del contratto. La controparte potrà evitare lo scioglimento del rapporto, offrendo di modificare le condizioni contrattuali in modo tale da ristabilire l'equilibrio. Il debitore, a questo punto, potrà decidere se:





• **rifiutare l'offerta** e, conseguentemente, insistere giudizialmente per ottenere la risoluzione del contratto e la liberazione dalla propria obbligazione.




La disposizione **non produce alcun effetto automatico sul contratto**, essendo sempre necessario l'intervento del Giudice su istanza della parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per cause alla stessa non imputabili.

GIUDICE, SE LA
DOMANDA È
DOMANDA LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SI
VERIFICA UN EVENTO STRAORDINARIO ED
IMPREVEDIBILE

LA PRESTAZIONE DIVIENE ECCESSIVAMENTE (ED
OGGETTIVAMENTE) ONEROSA PER IL DEBITORE

OFFERTA DELLA
CONTROPARTE D





INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: LE INDICAZIONI PER LA SICUREZZA ANTI-COVID 19 IN PISCINE E PALESTRE

Lo scorso 17 maggio è stato emanato <u>il DPCM contenente le linee guida comportamentali</u> per ridurre i rischi di contagio da COVID 19 alla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, concordate in sede di Conferenza Stato Regioni e Provincie autonome.

Le indicazioni riguardano diverse attività economiche dalla ristorazione alle attività turistiche, i servizi alla persona il commercio al dettaglio gli uffici aperti al pubblico, le piscine, le palestre, parchi ed enti culturali come musei, e biblioteche.

In ogni scheda sono riepilogate le misure di prevenzione e contenimento raccomandate e si specifica che potranno essere rimodulate in relazione all'evoluzione dello scenario epidemiologico. Di seguito riportiamo le principali indicazioni generali e due schede specificamente dedicate alle attività nelle piscine e nelle palestre.

PROCEDURE SICUREZZA ANTICOVID PER I LUOGHI PUBBLICI

È necessario:

- predisporre una adeguata informazione per utenti e lavoratori sulle misure di prevenzione e predisporre un controllo affinché siano rispettate rigorosamente:
 - ✓ divieto di accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5°(possibile ma non obbligatoria la misurazione)
 - ✓ distanziamento interpersonale di almeno un metro,
 - ✓ lavaggio e disinfezione delle mani,
 - ✓ uso della mascherina ove possibile se non può essere mantenuta la distanza
 - ✓ divieto di assembramento di persone

A questo fine è raccomandato:

- predisporre percorsi diversificati per entrata e uscita e regolamentare i flussi nelle diverse aree e negli spazi di attesa
- privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e conservare un registro delle presenze per un periodo di 14 giorni
- sanificare ambienti, superfici e attrezzature almeno giornalmente



 assicurare costante aerazione dei locali e igienizzazione degli impianti di condizionamento.

Le indicazioni che seguono si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, ecc.).

Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termali, e quelle alimentate ad acqua di mare.

- Organizzare aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche se depositati negli appositi armadietti;
- Non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e mettere a disposizione sacchetti per riporre gli effetti personali.
- **Dotare l'impianto/struttura di dispenser** con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo di utilizzo, in entrata, e tutte le aree strategiche.
- ◆ La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi non può essere inferiore a 7 mg di superficie a persona.
- La densità di affollamento in vasca non può essere inferiore 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori di conseguenza.
- La disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettini) va regolata attraverso percorsi dedicati per garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
- Per l'idoneità dell'acqua vanno assicurati rigorosamente i seguenti parametri:
 - ✓ cloro attivo libero tra 1,0 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 7.5.
 - Controlli dei parametri almeno ogni di due ore e tempestiva correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
 - ✓ Prima dell'apertura della vasca va confermata l'idoneità dell'acqua alla

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE PISCINE



balneazione con analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'accordo Stato regioni e pp.aa. 16 gennaio 2003, effettuate da apposito laboratorio. ✓ Le analisi di laboratorio andranno ripetute a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti, come minimo a fine giornata Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente. Le piscine finalizzate a gioco acquatico vanno convertite in vasche per la balneazione. Solo qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti di distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. Raccomandazione ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni su esposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili) devono essere interdette all'uso. Le indicazioni che seguono sono indirizzate a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale). Va assicurata una **distanza di sicurezza** di: ✓ almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, INDICAZIONI ✓ almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a SPECIFICHE PER LE **PALESTRE** quella intensa). Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, va assicurata la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati

Attrezzi e macchine che non possono essere disinfettati non devono



essere usati.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (ad esempio tra i turni o le lezioni e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non permettere la condivisione di borracce, bicchieri e bottiglie asciugamani, accappatoi
- Far utilizzare nei locali apposite calzature ad uso esclusivo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
- Non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre gli effetti personali
- Garantire un microclima idoneo con aerazione naturale nella giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno;
- Nei locali con ventilazione forzata:
 - √ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria
 - √ in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che
 permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare
 l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari
 - ✓ attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere in funzione per l'intero orario di lavoro;
- gli ambienti di collegamento fra i vari locali dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà evitato lo stazionamento e l'assembramento di persone, e tramite ventilazione meccanica controllata, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- Relativamente agli impianti con pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione:
 - ✓ pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo
 - ✓ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;



✓	evitare	di	utilizzare	е	spruzzare	prodo	otti	per	la	pulizia
	deterger	nti/dis	infettanti	spray	direttamen	te sui	filtri	per	non	inalare
	sostanze	inqui	nanti, durc	ante il f	unzionamer	ito.				



SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

FINANZIAMENTI FINO A 25.000 €

Introduzione

È stato potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

Per ottenere la garanzia imprese e professionisti non possono presentare la richiesta direttamente al Fondo ma devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda.

Su piccoli prestiti fino a 25 mila euro per professionisti e PMI l'intervento del Fondo copre il 100% del finanziamento senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis).

L'allegato 4 bis deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Qual è la convenienza dei finanziamenti fino a 25.000 €?
- 2. Chi sono i beneficiari dei finanziamenti fino a 25.000 €?
- 3. L'importo massimo è 25.000 €?
- 4. Quali costi comporta il finanziamento fino a 25.000 €?



- 5. Cosa bisogna fare per ottenere il finanziamento?
- 6. È possibile verificare lo stato delle domande di garanzia?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUAL'E' LA CONVENIENZA DEI FINANZIAMENTI FINO A 25.000 €?

R.1. Su prestiti fino a 25 mila euro per professionisti e PMI l'intervento del Fondo copre il 100% del finanziamento senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI FINO A 25.000 €?

R.2. I finanziamenti fino a 25.000 € sono a favore di PMI e lavoratori autonomi la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (autocertificata da parte dell'interessato).

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese

- con meno di 250 dipendenti
- e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

D.3. L'IMPORTO MASSIMO E' 25.000 €?

R.3. I finanziamenti con garanzia al 100% possono essere finanziati fino al 25% del fatturato nel limite massimo di 25.000. Un'impresa con un fatturato di 50.000 € può ottenere un finanziamento garantito al 100% dallo stato nel limite massimo di 12.500 €.

D.4. QUALI COSTI COMPORTA IL FINANZIAMENTO FINO A 25.000 €?

- R.3. Il finanziamento comporta l'applicazione di un:
 - tasso di interesse bancario: nel caso di garanzia diretta del Fondo
 - premio complessivo di garanzia: nel caso di riassicurazione da parte del Fondo (es: quest'ultimo riassicura il Confidi che ha prestato per primo la garanzia) che tiene conto



della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria comunque non superiore ad un tasso determinato (che, secondo i calcoli del MISE, non dovrebbe superare la soglia di 1,5% - 2%).

D.5. COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO?

- **R.5.** Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI, l'impresa/professionista deve inviare alla propria banca:
 - il modulo di richiesta del finanziamento, come predisposto dalla banca (e, in generale, messo disponibile sul proprio sito internet);
 - il modulo di richiesta della copertura del Fondo di garanzia per le PMI (denominato "Allegato 4-bis"), disponibile sul sito dello stesso Fondo o sul sito del Mise.

I moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all'indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altre modalità definite dalla stessa banca

D.6. E' possibile verificare lo stato delle domanda di garanzia?

R.6. L'impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

In particolare entrando nel Portale FdG l'impresa può consultare l'elenco di tutte le operazioni presentate a suo favore:

- quelle non ancora deliberate,
- quelle approvate e ancora in essere
- quelle scadute



Nella schermata iniziale l'impresa può vedere, tra l'altro, per ciascuna operazione

- l'identificativo numerico assegnato dal Fondo alla domanda, da utilizzare per ogni comunicazione con il Fondo stesso (nella colonna "N. posizione")
- l'importo del finanziamento garantito (nella colonna importo finanziamento)
- la banca, intermediario o confidi che ha presentato la domanda (nella colonna "Organizzazione referente)
- la data di presentazione della domanda al Fondo (nella colonna "Data. rich. Ammissione")
- la data in cui la domanda è stata deliberata dal Fondo (nella colonna "Data ammissione")
- la data di scadenza dell'operazione (nella colonna "Scadenza garanzia").



CASI RISOLTI

C.1. LIMITE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO ANCHE CON PIÙ SOGGETTI FINANZIATORI

\$.1 Un' impresa ha conseguito ricavi pari a 120.000 euro.

Il limite massimo del finanziamento viene così calcolato:

- 25% ricavi = 30.000 euro
- Importo massimo garantibile = 25.000 euro

Il limite di 25.000 euro fa riferimento all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 25.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13 del D.L. Liquidità.

Potranno essere richiesti n finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 25.000 euro, fermo restando il rispetto del vincolo del 25% dei ricavi

Modalità di erogazione

♦ Banca X = 25.000

oppure

♦ Banca X = 15.000 + Banca Y = 10.000

C.2. INDIVIDUAZIONE DELL'IMPRESA CHE PUÒ AVER DIRITTO AL FINANZIAMENTO

\$.2 Un' impresa ha 150 dipendenti, un fatturato di 45 milioni di euro e un totale di bilancio di 70 milioni di euro.

Secondo la definizione della Commissione europea, le PMI devono rispettare le seguenti due condizioni:

- 1. meno di 250 dipendenti
- fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

L'impresa in questione soddisfa entrambe le condizioni (nella condizione 2 il fatturato e il totale di bilancio annuo sono alternativi).



PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 26/E del 21 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha reso noto la ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta sul valore degli immobili
	situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività
	finanziarie detenute all'estero

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 133 del 18 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fattura emessa nei confronti del gruppo IVA ed errata indicazione della partita IVA.
Risposta interpello 134 del 20 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al reddito derivante dal lavoro marittimo svolto su nave battente bandiera estera da un contribuente spagnolo fiscalmente residente in Italia.
Risposta interpello 135 del 20 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all' applicazione del regime a 'realizzo controllato' in presenza di azioni proprie.



Risposta interpello 136 del 20 maggio 2020

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture sanitarie private

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta consulenza giuridica 4 del 18 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al pagamento delle accise mediante compensazione con i crediti relativi ad altri tributi.
Risposta consulenza giuridica 5 del 21 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio.
Risposta consulenza giuridica 6 del 21 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, dei provvedimenti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 22.05.2020 AL 05.06.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS

Con la pubblicazione in GU del 19.05.2020 del <u>Decreto rilancio (DL n. 34/2020)</u>, è stata disposta la proroga del termine di ripresa dei versamenti sospesi, di cui all'art. 18 del <u>Decreto Liquidità DL n. 23/2020</u>, al 16 settembre 2020 (in luogo del 30.06.2020). Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

In breve sintesi, per quanto riguarda i versamenti:

ADEMPIMENTO SOSPESO	Nuovo termine			
	Versamenti in un'unica soluzione entro il			
Versamenti ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad Aprile e Maggio	16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato			

SOGGETTI INTERESSATI

Esercenti attività d'impresa arte e professione **con ricavi ≤ 50 milioni** di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **33%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Esercenti attività d'impresa arte e professione **con ricavi > 50 milioni** di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il **50%** nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Per quanto riguarda il versamento dell'IVA, a prescindere dai ricavi / compensi 2019 per le Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)



ADEMPIMENTO SOSPESO	Nuovo termine
Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 02.03.2020 - 30.06.2020	Versamenti in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato

SOGGETTI INTERESSATI

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive

ADEMPIMENTO SOSPESO	Nuovo termine		
Versamenti e adempimenti connessi			
ai contributi previdenziali / premi			
INAIL scadenti nel periodo	21 Juglia 2020		
30.04.2020 - 15.07.2020	31 luglio 2020		
Versamenti IVA scadenti nel periodo			
01.04.2020 - 30.06.2020			
SOGGETTI INTERESSATI			
Imprese florovivaistiche			
(introdotte in sede di conversione dall'art. 78 del DL Cura Italia)			

Con il <u>Decreto Liquidità DL n. 23/2020</u>, infatti erano state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che erano andate ad integrare quelle definite dal <u>"Decreto Cura Italia" - DL 18/2020</u>, convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110).



RIPORTIAMO LE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PREVISTI NEL PERIODO

DAL 22.05.2020 AL 05.06.2020

Lunedì 25 Maggio 2020	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (INTRASTAT) effettuati nel mese di aprile, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
	EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Lunedì 1 Giugno 2020	Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA del primo trimestre (LIPE) del primo trimestre 2020.
	EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Lunedì 1 Giugno 2020	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972. Devono presentare la Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12).
	EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl n. 18 del 17 marzo 2020, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Lunedì 1 Giugno 2020	I Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2020 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il



pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

EMERGENZA CORONAVIRUS: Si consiglia di verificare per le singole Regioni la data di slittamento dell'adempimento che, in linea generale può essere effettuato **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Lunedì 1 Giugno 2020

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che NON abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.05.2020 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.05.2020.

EMERGENZA CORONAVIRUS: Se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 ci si può avvalere della sospensione dell'adempimento prevista dall'articolo 62, comma 1, del DL n. 18/2020, ed effettuare il relativo versamento entro il 30 giugno 2020.

L'imposta di registro non è sospesa per le annualità successive, infatti il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell'imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati (chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con <u>Circolare</u> del 03.04.2020 n. 8)